

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETÀ SVILUPPO CAMPANIA SPA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA BEN-ESSERE GIOVANI CAMPANIA"

**CONVENZIONE PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI
TRA**

la **Regione Campania** (di seguito Regione), nella persona del prof. Antonio Oddati, nato a Salerno il 15/08/1951 identificato mediante documento di riconoscimento C.I. n.AR6003311rilasciato dal Comune di SALERNO in data 10/09/2010, C.F. DDTNTN51M15H703, Direttore Generale-DG 11 – Responsabile del Procedimento;

E

la società **Sviluppo Campania SpA**, società in house interamente partecipata dalla Regione Campania (di seguito Società), partita IVA 06983211217 nella persona del Presidente e Rappresentante legale Dott. Umberto Minopoli, nato a Pozzuoli (NA) il 16/2/1954, identificato mediante documento di riconoscimento C.I. n. AT8368369 rilasciato dal Comune di Roma in data 03/10/2014 C.F.: MNPMRT54B16G964S domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia 81, autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE:

1) con deliberazione n. 114 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha provveduto all'integrazione della Deliberazione n. 549/2015 allo scopo di realizzare un'iniziativa pilota sulle politiche giovanili di più ampio respiro per la promozione e realizzazione di progetti innovativi negli ambiti della partecipazione e del protagonismo giovanile, della creatività, della promozione e sostegno dei giovani talenti e di start up, nonché nella prevenzione del disagio giovanile;

2) la LR 15/2013 prevede - quale azione di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT - che:

- la società in house Sviluppo Campania svolge, tra l'altro, le attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di sviluppo del sistema territoriale regionale, comunicazione, formazione, lavoro;
- la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania nelle materie indicate nel suo oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare;
- permangono in capo a Sviluppo Campania i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di "in house", in particolare con riferimento, tra l'altro, alla attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania e al controllo analogo sulla stessa esercitata dall'amministrazione regionale ai sensi della DGR n. 21 del 29/01/2013;

3) con nota prot. n.0320665 del 10/05/2016 l'avvocatura ha espresso parere favorevole con rilievi sul presente schema di convenzione che definisce i rapporti tra la Regione Campania e la Società in house individuata per lo svolgimento del servizio;

4) con Decreto Dirigenziale di adozione del presente schema:

- è stata approvata la proposta inviata da Sviluppo Campania di cui alla nota

prot. n. 02875/U del 05/05/2016 acquisita al protocollo di questa DG con n. 315088 del 09/05/2016;

- è stata affidata l'attuazione delle attività indicate nella proposta di cui al punto precedente, alla società Sviluppo Campania, in qualità di società *in house* della Regione Campania, per l'importo massimo complessivo di € 200.000,00 IVA inclusa, di cui alla citata DGR 114/2016;
- è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Regione Campania e la Società per lo svolgimento del servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che costituisce patto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La Regione affida alla Società, che accetta, la realizzazione dei servizi previsti nella proposta, di cui alla nota prot. n. 02875/U del 05/05/2016 acquisita al protocollo di questa DG con n. 315088 del 09/05/2016, come allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. In particolare la Società si obbliga a fornire, con continuità e per tutta la durata della presente convenzione, i servizi previsti nei documenti citati.

Articolo 2

Modalità di espletamento del servizio

Le prestazioni di cui alla citata proposta progettuale sono svolte in costante raccordo con la Regione che ne definisce le modalità di svolgimento e si obbliga, per quanto di propria competenza, a fornire tutta la documentazione e le informazioni a sua disposizione, utili alla Società per lo svolgimento delle attività assegnate.

La Società si obbliga a mettere a disposizione il proprio personale, i locali, le risorse tecniche e strumentali necessarie, secondo le competenze richieste, individuando inoltre un referente responsabile della gestione delle attività affidate; si impegna altresì a trasmettere copia di tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività.

Articolo 3

Durata e termini

La presente convenzione e la relativa efficacia decorre dalla data della sua sottoscrizione. La durata del servizio termina con la chiusura degli adempimenti riferiti alla già citata proposta progettuale.

La Società si intende vincolata, ai sensi della presente convenzione, sino ad espletamento di tutte le attività previste dal progetto allegato al presente atto, con la tempistica indicata nel relativo cronoprogramma.

Articolo 4

Corrispettivo

A fronte della realizzazione delle attività, la Regione si impegna a corrispondere alla Società un corrispettivo pari ad € 200.000,00 (euroduecentomila) IVA inclusa, fisso, invariabile ed onnicomprensivo. Con esso la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con la presente convenzione e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte, in conformità con il progetto approvato.

Articolo 5

Modalità di erogazione

Il corrispettivo di cui all'articolo 5 verrà liquidato in due tranches:

- prima tranche del 50% alla data di chiusura formale dell'Avviso soprarichiamato;
- seconda tranche del 50% a saldo alla chiusura formale di tutte le attività previste dall'Avviso citato;

le dette liquidazioni avverranno comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento completa della documentazione prevista di cui di seguito:

1. per la prima anticipazione: regolare fattura;
2. per la seconda tranche: regolare fattura e rendicontazione a costi reali, secondo le seguenti modalità:
 - per i costi interni: quadro finanziario con l'indicazione dei costi unitari sostenuti, dei costi totali e della tipologia contrattuale relativa ai diversi costi e della relativa documentazione;
 - per i costi esterni: documentazione contabile/amministrativa afferente ai rapporti con eventuali sub-fornitori (preventivo, atti contrattuali, fatture, ecc.);
3. prospetto di riconciliazione tra le prestazioni incluse nella fattura e le corrispondenti voci del quadro economico di progetto;
4. relazione sul servizio prestato distinto per attività;
5. una copia su supporto informatico di tutti i servizi realizzati.

Art. 6

Obblighi della Società

Con la stipula della presente convenzione, la Società si obbliga a garantire:

- a) la conformità delle procedure alle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché, in particolare, in materia di regole della concorrenza, tutela dell'ambiente, mercati pubblici, pari opportunità e gare d'appalto;
- b) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- c) l'invio alla Regione, o ad altro soggetto dallo stesso individuato, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, dei dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- d) l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate quietanzata nei tempi e con le modalità prescritte dalla disciplina in materia;
- e) il rispetto del cronoprogramma dell'operazione di cui al progetto esecutivo, con particolare riferimento alla tempistica per l'aggiudicazione delle gare di appalto;
- f) la presenza su tutto il materiale informativo e pubblicitario prodotto nell'ambito della presente convenzione e rivolti al pubblico dell'emblema della Regione Campania;
- g) l'inoltro alla Regione, nei tempi da questa prescritti, unitamente al rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, di una relazione delle stesse, accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti.

Articolo 7

Proprietà dei risultati

Qualsiasi prodotto o effetto dei servizi forniti in esecuzione dell'affidamento delle attività

di cui alla presente convenzione restano in esclusiva proprietà della Regione. La Società non ne potrà fare alcun uso, ad esclusione di quanto stabilito dagli obblighi definiti dalla normativa comunitaria, senza previa autorizzazione dell'amministrazione stessa.

Articolo 8

Casi di risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dalla presente convenzione, si procederà alla revoca dell'affidamento.

La risoluzione della convenzione e la revoca dell'affidamento comporteranno l'obbligo per la Società di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dalla Regione in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al codice civile (art. 1453 e ss. Codice civile) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresì il diritto ai sensi dell'art. 1455 c.c. di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:

- abbandono o sospensione del servizio per fatto della Società;
- cessione anche parziale della presente Convenzione;
- gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienze che compromettono l'immagine della Regione.

In tali casi la Regione riconosce comunque alla società quanto sostenuto e/o impegnato sino alla data di conoscenza della risoluzione.

Articolo 9

Clausola di manleva

La Società terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione. Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Società nell'espletamento del servizio.

Articolo 10

Osservanza di norme sulla sicurezza del lavoro

La Società è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.

Articolo

11 Recesso

È facoltà della Regione recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per giustificato motivo. In caso di recesso, la Società ha diritto al riconoscimento delle spese sostenute/impegnate fino alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 12

Tutela della privacy

I dati personali forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione per scopi istituzionali.

I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigente.

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo

13 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 14

Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, 2° comma, c.p.c..

Articolo 15

Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, e pubblicato sul BURC del 15/10/2007, n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il / /2016.

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale DG 11
(Prof. Antonio Oddati)

Per Sviluppo Campania SpA
Il Presidente
(Dott. Umberto Minopoli)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:

9 – Clausola di manleva;

11 – Recesso;

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il / 06 /2016.

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale DG 11
(Prof. Antonio Oddati)

Per Sviluppo Campania SpA
Il Presidente
(Dott. Umberto Minopoli)